

A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) SCI CLUB BIELLA

STATUTO SOCIALE

ISTITUZIONE

Art. 1 – DENOMINAZIONE

Lo Sci Club Biella fondato a Biella nel 1919, ricostituitosi dopo la fine del conflitto mondiale del 1946 assumendo la denominazione di Sci CAI Biella e trasformatosi nel 1985 nella originaria denominazione di Sci Club Biella è una Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 – SEDE

La sede sociale è sita in Biella, via Pietro Micca 13.

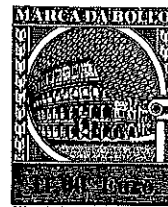
In caso di cambiamento di ubicazione per qualsiasi sopravvenuta necessità o causa non dovrà essere convocata alcuna Assemblea Straordinaria, e la decisione di trasferimento di sede sociale dovrà essere approvata solamente dal Consiglio Direttivo in carica al momento della sopraggiunta necessità o causa, ed essere ratificata alla prima Assemblea Ordinaria.

Art. 3 – SIMBOLO

Il simbolo sociale è rappresentato da un emblema a forma circolare avente nel fronte la metà inferiore di colore bianco, nella metà superiore una catena di montagne di colore giallo ed il cielo di colore azzurro. In senso verticale nella mezzeria un paio di sci con bastoncini in colore oro e la scritta SCI CLUB BIELLA 1919.

Art. 4 – SCOPI

L' A.S.D. Sci Club Biella è un'associazione estranea ad influenze di carattere religioso e politico e non ha scopi di lucro. Essa ha il fine di diffondere e sviluppare le attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline contemplate dalla Fisi, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci; di avvicinare alla



3
[Firma]

montagna il maggior numero di persone, guidare i giovani con l'esempio alimentandone la passione, promuovendo, dirigendo e coordinando attività didattiche per l'avvio ed il perfezionamento delle discipline sportive invernali; organizzando manifestazioni agonistiche dilettantistiche, culturali, ricreative, ed ogni altro tipo di attività motoria e non.

L'associazione è caratterizzata altresì dalla democrazia della struttura, dalla uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Essa si deve avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e regolamenti della Fisi; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Fisi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

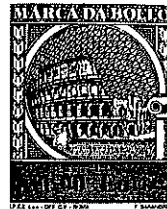
Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

Art. 5 – DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

L' A.S.D. Sci Club Biella è affiliato alla Federazione Italiana Sport Invernali dal 2 aprile 1951





Art. 6 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'associazione solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano in possesso di irrepreensibile condotta morale civile e sportiva; ove per condotta morale ai fini sportivi si deve intendere, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione stessa, della Fisi e dei suoi organi.

La domanda d'iscrizione all'associazione, redatta su apposito modulo e firmata anche da un socio proponente, deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo della associazione. Lo stesso decide a maggioranza l'accettazione o meno della domanda di ammissione e ne dà comunicazione all'interessato. In caso di mancata accettazione il giudizio dovrà essere motivato e contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea sociale.

In caso di soggetto di minore età la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale che a tutti gli effetti ne risponde nei confronti dell'associazione.

Il nuovo socio si impegna a perseguire le finalità che l'associazione si prefigge e di accettare le norme statutarie.

Art. 7 – QUALIFICA

I soci sono classificati nelle categorie:

- a) – Sostenitori – sono quei soci che con aiuti finanziari contribuiscono allo sviluppo economico della Società.
- b) – Ordinari – sono tutti gli altri soci.



A quei soci che abbiano contribuito fattivamente allo sviluppo ed all'affermazione della società su decisione del Consiglio Direttivo può essere riconosciuta la qualifica di Benemerito.

Ai Presidenti che abbiano compiuto una intera legislazione triennale del loro mandato con specchiata onorabilità spetta di diritto la qualifica di Benemerito.

Se il presidente rimane in carica per più di una legislazione la qualifica di Benemerito gli verrà conferita al termine delle sue legislazioni ovvero alla sua sostituzione da presidente.

Art. 8 – DIRITTI

I soci Sostenitori e Ordinari hanno diritto:

- a) – alla tessera sociale
- b) – alla rivista sociale
- c) – a portare il distintivo sociale
- d) – ad intervenire a manifestazioni, convegni ed attività promosse dall'associazione
- e) – a frequentare la sede sociale
- f) – a fruire di tutte le agevolazioni che l'associazione riuscirà ad ottenere per i suoi iscritti
- g) – ad intervenire e votare nelle assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa
- h) – ad accedere alle cariche sociali, se maggiorenni ed iscritti da almeno un anno.

Il socio minorenne acquisirà automaticamente i diritti di voto ed accesso alle cariche sociali alla prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 9 – DOVERI

I soci Sostenitori e Ordinari hanno il dovere:





- a) – di osservare e rispettare le norme statutarie
- b) – di astenersi da ogni atto che possa ledere moralmente e/o materialmente l'associazione od ostacolarne in ogni modo l'azione
- c) – di pagare la quota associativa annuale.

La partecipazione del socio all'associazione si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, in mancanza di dimissioni scritte da inviarsi un mese prima della scadenza dell'anno sociale, indirizzate presso la sede dell'associazione.

Il socio moroso di un anno non potrà l'anno successivo iscriversi come nuovo socio ma dovrà effettuare il pagamento della quota dell'anno arretrato.

Il socio moroso per due anni consecutivi del pagamento della quota associativa si considera dimissionario d'ufficio e solo allora potrà iscriversi nuovamente come socio nuovo.

Tale socio potrà tuttavia recuperare l'anzianità di prima iscrizione qualora effettui il pagamento delle quote degli anni arretrati.

Art. 10 – SCIoglimento DEL VINCOLO ASSOCIATIVO

La qualità di socio viene a cessare:

- a) – per morte
- b) – per dimissioni volontarie
- c) – per morosità di almeno due anni di quota associativa
- d) – per radiazione, deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo al socio che commetta azioni disonorevoli o assuma comportamenti lesivi ostacolando il buon andamento dell'associazione di cui all'Art. 9 b). Il socio radiato non può più essere ammesso
- e) – per scioglimento dell'associazione ai sensi di cui all'Art. 25

ORGANIZZAZIONE SOCIALE

Art. 11 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell' A.S.D. Sci Club Biella sono:

- 1- l'assemblea sociale
- 2- il Presidente
- 3- il Consiglio Direttivo

Art. 12 – ASSEMBLEA SOCIALE

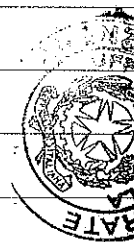
L'assemblea sociale è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere convocata in sessione Ordinaria e/o Straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria contenente l'Ordine del Giorno, l'indicazione della data, dell'ora della prima e della seconda convocazione che dovranno differire tra loro di almeno un'ora, e del luogo di svolgimento della stessa, sarà effettuato mediante affissione all'albo sociale, dandone anche comunicazione ai giornali locali per l'eventuale pubblicazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea.

Possono partecipare all'assemblea Ordinaria e/o Straordinaria i soci maggiorenni ed in regola con il tesseramento e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Nell'assemblea Ordinarie e/o Straordinaria sono ammesse deleghe non superiore a due per ciascuno dei soci e non superiore a una per ciascun componente il Consiglio Direttivo.

I soci minori di anni 18 sono rappresentati di diritto da un genitore, ove questi sia socio. Tale rappresentanza di diritto è cumulabile con le altre eventuali deleghe previste.





Ogni socio ha diritto di un voto e solamente i soci maggiorenni ne avranno diritto.

Non possono essere delegati il Presidente ed il Vice Presidente.



Art. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA

Viene indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il mese di ottobre di ogni anno, e solitamente coincidente con il lunedì mediano di detto mese.

L'assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con i voti dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

I presenti all'assemblea eleggono tra i soci un Presidente d'assemblea che ne dirige lo svolgimento, un Segretario d'assemblea che ne redige il verbale sull'apposito Registro delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, almeno due Scrutatori che adempiono allo spoglio delle schede di votazione dei candidati alle cariche sociali.

Nell'assemblea è fatto divieto di nominare all'incarico di scrutatori quei soci che si siano candidati a cariche elettive.

Le votazioni per le elezioni dei candidati Consiglieri possono avvenire a scrutinio segreto mediante scheda oppure in forma palese singolarmente da tutti i soci presenti. Per la scelta del sistema di votazione il Presidente d'assemblea si accorderà con i soci presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

Il "Verbale delle Assemblee" contenente l'Ordine del Giorno, l'ora di inizio e termine dell'assemblea, le decisioni, le proposte, gli interventi, i voti conseguiti dai soci candidati alle cariche associative dovrà essere firmato dal Presidente d'assemblea e dal Segretario d'assemblea e dovrà essere depositato entro quindici

[Handwritten signature]

[Circular stamp with the word 'DELEGA' visible]

giorni presso la segreteria ove tutti i soci ne potranno prendere liberamente visione durante l'orario di segreteria, astenendosi dal produrre fotocopie degli stessi.

L'assemblea Ordinaria:

- a) – esamina ed approva in forma palese la relazione morale del Consiglio Direttivo esposta dal Presidente
- b) – esamina ed approva in forma palese i bilanci consuntivo e preventivo
- c) – elegge mediante votazione i Consiglieri ed i Revisori dei Conti
- d) - dà pareri, su proposta del Consiglio Direttivo, in ordine all'entità della quota associativa ed assume le relative deliberazioni
- e) – delibera sugli interessi e sulle questioni indicate nell'ordine del giorno e su quanto possa interessare il miglior funzionamento dell'associazione, salvo gli argomenti che non rientrino nella competenza dell'assemblea Straordinaria.

Art. 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

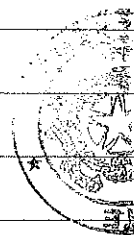
L'assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo:

- a) – su richiesta motivata di $\frac{3}{4}$ del Consiglio Direttivo
- b) – su richiesta motivata dei Revisori dei Conti
- c) – su richiesta motivata e sottoscritta da almeno $\frac{1}{10}$ degli associati in regola con il pagamento della quota associativa che ne propongono l'Ordine del Giorno.

L'assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con una maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei presenti che costituiscano almeno la metà degli associati e, trascorsa un'ora, in seconda convocazione con la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei presenti purché gli stessi siano almeno venti.

L'assemblea Straordinaria delibera:

- 1) – sulle questioni proposte dal Consiglio Direttivo
- 2) – sulle questioni sottoposte dai Revisori dei Conti



- 3) – sulle questioni sottoposte da 1/10 dei soci di cui alla lettera c) di questo articolo
- 4) – sulle modifiche statutarie
- 5) – sulla designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione.
- 6) – sullo scioglimento dell'associazione, e nomina di un liquidatore con le modalità e le maggioranze previste dall'Art. 24.

Art. 15 - PRESIDENTE ONORARIO

Tale carica onorifica viene proposta dal Consiglio Direttivo all'assemblea Ordinaria che dovrà approvarla con la maggioranza di 2/3 dei presenti. La scelta avviene tra i soci che in ordine temporale abbiano ricoperto la carica di Presidente nelle passate legislature.

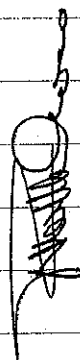
Se la mancanza di nominativi di ex Presidenti, che per decesso o per rifiuto della carica, determinasse una assenza di candidati al titolo di Presidente Onorario, la scelta ricadrebbe sull'elenco cronologico dei soci con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione.

Il Presidente Onorario mantiene la carica *ad interim*, salvo ne richieda il sollevamento dell'incarico. In tale caso si provvederà ad una nuova nomina alla prima assemblea Ordinaria.

A tale titolo onorifico sono esclusi gli ex presidenti facenti parte del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 16 – PRESIDENTE

- a) – viene eletto dal Consiglio Direttivo
- b) – è il legale rappresentante dell'associazione in ogni evenienza
- c) – convoca e presiede il Consiglio Direttivo e vigila sull'esecuzione delle relative



deliberazioni

d) – coordina, dirige e vigila le Commissioni ed è responsabile della gestione,
dell'amministrazione e funzionamento dell'associazione

e) – autorizza le spese nei limiti del bilancio preventivo

f) – redige la relazione morale da esporre alle assemblee dei soci

In caso di urgenza, sentito il parere del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, può decidere i provvedimenti necessari al buon funzionamento dell'associazione con l'obbligo di comunicazione degli stessi alla prima riunione del Consiglio Direttivo che provvederà alla ratifica.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Nel caso di dimissioni del Presidente egli viene surrogato dal Vice Presidente che riunirà al più presto il Consiglio Direttivo per dissuadere il presidente dimissionario per un eventuale ripensamento. In caso di mancato rientro del presidente il Vice presidente assumerà la carica di Presidente, verrà nominato un nuovo Vice presidente da ricercare tra i Consiglieri ed il primo escluso nelle ultime votazioni integrerà il posto vacante del Consigliere nominato Vice presidente.

La carica di Presidente ha la durata di tre anni.

Egli potrà essere riconfermato per un triennio successivo, ma non potrà essere ulteriormente rieletto come Presidente se non dopo l'interruzione di almeno un anno

Art. 17 – VICE PRESIDENTE

a) – coadiuva il Presidente nelle sue funzioni

b) – assolve incarichi particolari affidatigli dal Presidente

c) – sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo

d) – convoca al più presto il Consiglio Direttivo per il rinnovo della carica presidenziale in caso di dimissioni del Presidente o che l'assenza e/o



impedimento di questi si protragga oltre tre mesi nel periodo ottobre/maggio.

Art. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione, Ogni Consigliere dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Consiglio viene rinnovato per 1/3 ogni anno, fermo l'incarico triennale di ogni Consigliere.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- 12 Consiglieri
- 3 Revisori dei Conti

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i componenti:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta al mese durante il periodo ottobre/maggio.

Dovrà inoltre riunirsi su richiesta motivata del Presidente, oppure su richiesta motivata dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta motivata di almeno la metà dei componenti del Consiglio.

I Consiglieri, che senza giustificato motivo, siano assenti a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti e vengono sostituiti dal primo escluso nella graduatoria dell'ultima elezione assembleare.

In mancanza il posto resterà vacante fino alla prossima assemblea. In eguale modo si procederà per il Consigliere che venisse a mancare o si dimettesse.

I Consiglieri così sostituiti rimarranno in carica fino alla prima scadenza del mandato del Consigliere a cui sono subentrati.

3
2
1



Se il Consiglio Direttivo si riducesse a meno della metà dei suoi membri dovrà provvedere entro i trenta giorni alla convocazione dell'assemblea Straordinaria per l'elezione dei Consiglieri mancanti che resteranno in carica fino alla prima scadenza del mandato dei Consiglieri a cui sono subentrati.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in caso di assenza dal Vice Presidente.

Le decisioni saranno assunte con deliberazione prese a maggioranza semplice, purché sia presente la metà dei Consiglieri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione verrà redatto il "Verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo" sottoscritto dal Presidente e dal Segretario: esso sarà depositato entro dieci giorni presso la segreteria a disposizione di tutti i soci che potranno prenderne visione durante l'orario di segreteria, astenendosi da produrre fotocopie degli stessi.

I compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

1 – elegge il Presidente dell' A.S.D. Sci Club Biella

2 – elegge il Segretario e il Tesoriere

3 – realizza i fini statutari di cui all'Art. 4

4 – delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci

5 – delibera sull'accettazione della riammissione dei soci dimissionari

6 – stabilisce, sentito il parere dell'assemblea, le quote associative

7 – adotta nei confronti dei soci i provvedimenti di radiazione di cui all'Art. 9 lettera b)

8 – redige la relazione morale e finanziaria e la presenta all'approvazione delle assemblee, unitamente ai bilanci consuntivi e preventivi

9 – amministra i fondi dell'associazione

10 – vigila sull'osservanza dello Statuto

11 – indice l'assemblea Ordinaria e/o Straordinaria stabilendone l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data



12 – attua le decisioni delle Assemblee dei soci

13 – programma l'attività di massima dell'associazione

14 – nomina Commissioni Tecniche e Consuntive composte da membri, anche al di fuori del Consiglio Direttivo, per l'organizzazione di gite, competizioni dilettantistiche, manifestazioni culturali e ricreative

15 – nomina un rappresentante degli Atleti ed un rappresentante dei Tecnici che potranno anche non essere membri del Consiglio Direttivo

16 – propone all'assemblea le modifiche dello Statuto sociale.

Possono ricoprire cariche sociali solamente i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

E' fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Non possono ricoprire cariche sociali i soci che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi o che siano assoggettati dal Coni od altra federazione sportiva nazionale, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Art. 19 – REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti all'assemblea Ordinaria.

Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti hanno la facoltà di presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non hanno diritto di voto nelle deliberazioni, tuttavia possono



3

intervenire alle discussioni ed osservazioni e sottoporre proposte. Le loro dichiarazioni devono essere messe a verbale.

I compiti dei Revisori dei Conti sono i seguenti:

- a – eleggere il Presidente dei Revisori dei Conti
- b – esercitare il controllo amministrativo della gestione dell'associazione
- c – accertare la regolare tenuta della contabilità
- d – accertare la consistenza di cassa
- e – segnalare al Consiglio Direttivo qualsiasi irregolarità contabile
- f – controllare e sottoscrivere la tenuta di bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'assemblea Ordinaria per la discussione e approvazione.

Qualora venisse a mancare o si dimettesse un componente del Collegio dei Revisori dei Conti il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione con un membro supplente eletto all'assemblea.

Art. 20 – SEGRETARIO

I compiti del Segretario sono i seguenti:

- a – provvedere alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sull'apposito registro delle riunioni del Consiglio Direttivo
- b – disbrigare le procedure di tesseramento registrando i nominativi e le quote sul registro contabile
- c – tenere aggiornato l'albo dei soci e lo schedario dei soci
- d – tenere aggiornato l'archivio dell'associazione
- e – curare e tenere aggiornata la corrispondenza.

Art. 21 – TESORIERE

I compiti del Tesoriere sono i seguenti:

- a – conservare e tenere aggiornati i libri contabili e i documenti contabili



b – eseguire gli ordini di cassa per le spese ordinarie e per quelle straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo

c – custodire le somme e valori della gestione dell'associazione

d – preparare i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'esame dei Revisori dei Conti prima della approvazione da parte del Consiglio Direttivo e della assemblea dei soci.

PARTIMONIO – ENTRATE – GESTIONE

Art. 22 – PATRIMONIO

Il patrimonio sociale può essere costituito da:

a – beni mobili e immobili

b – lasciti e donazioni

c – fondi di cassa

Art. 23 – ENTRATE

Le entrate dell'associazione possono derivare da:

a – quote dal tesseramento annuale dei soci

b – contributi e premi elargiti dalla F.I.S.I. e dal C.O.N.I.

c – oblazioni e donazioni da privati e da Enti

d – proventi derivanti da attività organizzate dall'associazione

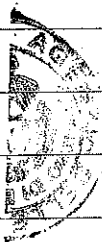
e – rendite del fondo sociale

Art. 24 – GESTIONE

L'esercizio finanziario si chiude al 30 settembre di ogni anno.

La gestione finanziaria viene svolta ogni anno in base al bilancio preventivo deliberato dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato all'assemblea Ordinaria.

L'associazione potrà adire ad ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria utile per il miglior conseguimento dello scopo sociale.



[Handwritten signature]

SCIoglimento DELL'A.S.D. SCI CLUB BIELLA

Art. 25 – SCIoglimento

La deliberazione di scioglimento dell'associazione sarà assunta in assemblea Straordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto che costituiscano in prima convocazione i 2/3 degli associati. Ed in seconda convocazione almeno 1/3 degli stessi esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell' A.S.D. Sci Club Biella l'assemblea Straordinaria provvederà all'approvazione del bilancio finale di liquidazione ed alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio, dando incarico al liquidatore di devolvere i beni dell'associazione a Ente o Enti morali indicati dall'assemblea, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto troveranno applicazione le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Fisi a cui l'A.S.D. Sci Club Biella è affiliato e, in subordine, le norme del Codice Civile.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione dell'Assemblea Straordinaria.

